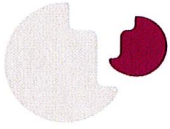


Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

ORDINANZA CONTRIBUTO FINANZIARIO ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE

Indice

Art. 1	Base legale	2
Art. 2	Scopo	2
Art. 3	Oggetto del sussidio	2
Art. 4	Beneficiari	2
Art. 5	Sussidio per l'acquisto	2
Art. 6	Sussidio per la sostituzione della batteria	3
Art. 7	Condizioni	3
Art. 8	Cambio di detentore	3
Art. 9	Procedura	3
Art. 10	Competenza	4
Art. 11	Finanziamento	4
Art. 12	Casi particolari	4
Art. 15	Entrata in vigore	4



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

ORDINANZA CONTRIBUTO FINANZIARIO ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE

Art. 1 Base legale

Si richiamano gli articoli 186 della Legge organica comunale e 39 e ss. del Decreto di applicazione della Legge organica comunale e il Regolamento contributo finanziario acquisto biciclette elettriche.

Art. 2 Scopo

Il presente Regolamento ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Torricella-Taverne e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche oppure per la modifica di biciclette tradizionali dotandole di dispositivo elettrico e per la sostituzione delle relative batterie.

Art. 3 Oggetto del sussidio

È possibile richiedere il sussidio per i seguenti acquisti:

- a) Acquisto di una bicicletta elettrica;
- b) Acquisto di equipaggiamento di modifica di una bicicletta tradizionale in bicicletta elettrica;
- c) Sostituzione della batteria di una bicicletta elettrica.

Art. 4 Beneficiari

¹ Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica, effettuato a decorrere dall'introduzione del presente regolamento, le persone fisiche domiciliate a Torricella-Taverne e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Torricella-Taverne per scopi di modalità aziendale.

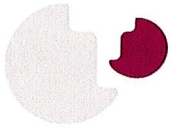
² Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico una volta:

- ogni 6 anni per l'acquisto di una bicicletta elettrica o per l'acquisto di equipaggiamento di modifica di una bicicletta tradizionale in bicicletta elettrica;
- ogni 3 anni per la sostituzione della batteria di una bicicletta elettrica.

Art. 5 Sussidio per l'acquisto

¹ Il contributo all'acquisto di biciclette elettriche o alla modifica di biciclette tradizionali dotandole di specifico equipaggiamento è calcolato sulla base del prezzo d'acquisto. A tale scopo si dovrà presentare il giustificativo relativo al pagamento.

² Il contributo corrisponde ad una percentuale del 10% del prezzo d'acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 300.00.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 6 Sussidio per la sostituzione della batteria

1 Il contributo alla sostituzione della batteria, dopo aver esaurito il suo ciclo (indicativamente di 36 mesi), è calcolato sulla base del prezzo di acquisto. A tale scopo si dovrà presentare il giustificativo relativo al pagamento.

2 Il contributo corrisponde ad una percentuale del 10% del prezzo d'acquisto comprovato (IVA compresa) ritenuto un limite massimo di CHF 100.00.

3 Il contributo alla sostituzione della batteria non è cumulabile nello stesso periodo in cui viene acquistata una bicicletta elettrica o equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale.

Art. 7 Condizioni

1 Per poter beneficiare del contributo per l'acquisto della bicicletta elettrica, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) Il fabbricante della bicicletta elettrica o dell'equipaggiamento di modifica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza nel Canton Ticino;
- b) Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale, cantonale, cassa malati, ecc. (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).
- c) La fattura originale (anche per bici di 2a mano) deve essere obbligatoriamente intestata al richiedente ed emessa da un rivenditore ufficiale. In caso di vendita tra privati non è corrisposto alcun contributo.

2 Il contributo non viene elargito per veicoli nuovi o d'occasione che abbiano già beneficiato di sussidio nel comune di Torricella-Taverne o da altre amministrazioni pubbliche che elargiscono prestazioni simili.

3 Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 8 Cambio di detentore

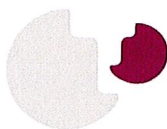
1 Il richiedente di un contributo non può rivendere l'oggetto del sussidio nei primi 3 anni dall'acquisto.

2 Nel caso di violazione di tale obbligo al Comune dovrà essere rimborsato il sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a) Vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b) Vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c) Vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

Art. 9 Procedura

1 La richiesta di contributo deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello di Cancelleria o scaricabile dal sito ufficiale (www.torricella-taverne.ch) con allegata fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

²Se la richiesta soddisfa le condizioni, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

³Il diniego d'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto.

Art. 10 Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

²Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

³Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁴Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 11 Finanziamento

Il fondo a disposizione del Comune nell'anno di riferimento per il versamento di questi contributi corrisponde alla cifra esposta a preventivo. Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere un contributo. Per la definizione delle priorità fa stato la data di inoltro della richiesta del contributo con allegato il giustificativo di pagamento.

Art. 12 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nel presente Regolamento

Art. 15 Entrata in vigore

¹Adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 5434/2020 del 27 gennaio 2020.

²Pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC durante il periodo dal 29 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020.

³È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

⁴La presente Ordinanza entra in vigore il salvo nel caso di eventuali ricorsi ed annulla e sostituisce la precedente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Tullio Crivelli

Il Vice Segretario:

Domenico Barletta

